DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1971

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/23514 — SAFCO)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

vista la domanda d'attestazione negativa presentata il 18 marzo 1963, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17, dalla « Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires » (SAFCO), La Gorgue, Nord (Francia) e relativa al suo statuto ed alla sua attività,

vista la pubblicazione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 [2],

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 10 novembre 1971,

I

considerando che la SAFCO è stata costituita il 10 aprile 1962, per una durata di 99 anni, allo scopo di sviluppare la vendita all'esportazione delle conserve di legumi fabbricate dalle società fondatrici, che sono le seguenti :

— S.à R.L. Bouclet Fils, Zunequin & Cie, Boulogne-s/Mer (Pas-de-Calais),

— S.A. Brisoux & Cie, Pont d'Ardres (Pas-de-Calais), (in liquidazione — la sua attività è stata rilevata dalla S.A. La Semeuse)

— S.à R.L. Dupont-Cuveliez Fils, La Gorgue (Nord),

— S.A. Etablissements Robert Durand, Gravelines (Nord),

— S.A. Nouveaux Etablissements J. Duvet, Steenbecque (Nord),

— S.A. F. Poulain & Cie, Louez-les-Duisans (Pas-de Calais),

— S.A. La Semeuse, Bierne-par-Bergues (Nord) ;

considerando che oggetto della SAFCO è :

— d'esportare le conserve di prodotti agricoli dei suoi membri,

— d'effettuare le operazioni commerciali necessarie per la vendita di tali prodotti,

— d'utilizzare tutti i mezzi appropriati per la promozione commerciale all'esportazione,

— di procurare, eventualmente, ai suoi membri materie prime ed altri materiali utili alla loro attività,

— di studiare tutti i problemi che interessano, in un modo od in un altro, l'industria alimentare ;

considerando che per essere membri della SAFCO occorre esercitare la professione di fabbricante di conserve di prodotti agricoli ovvero una professione connessa ;

considerando che l'acquisizione della qualità di membro della SAFCO è subordinata alla condizione che l'impresa interessata non abbia più di 500 dipendenti e che il suo capitale, ivi comprese le riserve, non sia superiore a 5 milioni di franchi ;

considerando che il consiglio d'amministrazione della SAFCO può deliberare a maggioranza dei suoi membri il rigetto di una domanda d'ammissione, senza esser obbligato a specificarne i motivi ;

considerando che, aderendo alla SAFO, i membri s'impegnano :

a) a cessare le loro esportazioni individuali, fatta eccezione per quelle destinate alla Saar ed ai territori d'oltremare sui quali la Francia esercita o ha esercitato la propria autorità,

b) a non far parte di alcun gruppo o società il cui oggetto sia simile a quello della SAFCO o comunque in grado di farle concorrenza,

c) a fornire alla SAFCO, a sua richiesta ed entro i termini convenuti, una parte dei loro prodotti, ad

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 99 del 9. 10. 1971, pag. 4.

essa necessari per la sua attività, proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale di quest'ultima società,

d) a cedere alla SAFCO, senza correspensione d'indennità, in caso di recesso od esclusione da questa società, il diritto d'utilizzare per l'esportazione i marchi da essa già impiegati ;

considerando che, anteriormente alla costituzione della SAFCO, le suindicate società non esportavano le conserve di legumi da esse prodotte, ovvero ne effettuavano esportazioni molto limitate e sporadiche ; che lo scopo per cui la nuova società è stata costituita è precisamente quello di avviare e sviluppare le esportazioni per conto delle società partecipanti ;

considerando che la SAFCO svolge la sua attività solo sui mercati d'esportazione e che essa non esercita attività di sorta sul mercato francese delle conserve di legumi ; che su quest'ultimo mercato le imprese partecipanti alla SAFCO rimangono in concorrenza diretta tra loro ;

considerando che, in pratica, l'attività della SAFCO riguarda esclusivamente l'esportazione delle conserve di legumi, benché il suo statuto faccia riferimento all'esportazione delle conserve alimentari in generale ed anche ad altre attività ; che, in tale settore, sono numerose in Francia, come negli altri paesi del mercato comune, le società concorrenti fra loro, molte delle quali sono per dimensioni ed importanza nettamente superiori, non soltanto a ciascuna delle imprese aderenti alla SAFCO, ma anche ad esse globalmente considerate ;

considerando che nel corso dell'ultimo triennio le società che fanno parte della SAFCO hanno avuto circa il 6 % del mercato francese delle conserve di legumi e che la loro produzione corrisponde al 13 % circa di tutta la produzione tedesca ; che le esportazioni effettuate dalla SAFCO verso il suo mercato principale, la Repubblica federale tedesca, rappresentano il 7 % circa delle importazioni tedesche di conserve di legumi provenienti dalla Francia, il 3 % di quelle provenienti dai paesi della CEE ed il 2 % di quelle complessive da tutti i paesi ; che, rispetto al fabbisogno tedesco di conserve di legumi, le vendite in Germania della SAFCO rappresentano in media l'1-2 % ed arrivano, per taluni tipi, ad un massimo del 7-8 % ;

considerando che, a seguito della pubblicazione fatta a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, non sono state presentate alla Commissione osservazioni da parte di terzi interessati ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, la Commissione può rilasciare l'attestazione negativa se accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, nei riguardi dello statuto e dell'attività della SAFCO ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni d'associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che, a seguito della stipulazione di tale accordo, le esportazioni delle imprese aderenti alla SAFCO hanno avuto un incremento di una certa importanza soltanto verso il mercato tedesco ; che, tuttavia, la quota di tale mercato detenuta da detta società resta sempre molto limitata sia per le conserve di legumi in generale sia anche per i tipi di conserve più rappresentativi ; che nel citato mercato, come pure in quelli degli altri paesi della CEE, la concorrenza è assai viva, in quanto vi vengono offerti numerosi prodotti nazionali e d'importazione, di qualità analoga ed a prezzi competitivi ; che i membri della SAFCO sono delle imprese di dimensioni limitate, che continuano ad essere in diretta concorrenza sul loro principale mercato d'attività (la Francia) e che, per i prodotti in causa, esse devono far fronte, in tutti i mercati comunitari, all'efficace concorrenza di numerose imprese nettamente superiori per dimensioni ed importanza ; che quindi, se la stipulazione di quest'accordo ha soppresso ogni possibilità di concorrenza fra le imprese aderenti alla SAFCO per quanto riguarda le loro esportazioni, ciò non determina, almeno per il momento, una restrizione sensibile della concorrenza ;

considerando, quindi, che determinate clausole dello statuto della SAFCO, come quelle concernenti il rifiuto d'ammissione o l'esclusione non motivata di un socio oppure l'obbligo per i soci di cedere senza corrispettivo, in caso di recesso o d'esclusione, i propri marchi utilizzati dalla SAFCO per l'esportazione, che potrebbero costituire delle restrizioni di concorrenza, non devono essere prese in considerazione nella presente procedura ; che, comunque, per quanto riguarda la prima clausola, il mercato comunitario offre ai piccoli produttori, eventualmente esclusi o non ammessi come soci della SAFCO, sufficienti possibilità d'associarsi e che, per quanto riguarda la seconda disposizione, i marchi dei membri della SAFCO sono conosciuti sui mercati d'esportazione e vi hanno un valore soltanto grazie all'attività ed alle iniziative di quest'ultima società e che, dunque, la clausola di cessione dei marchi stessi è solo il riconoscimento formale di una realtà di fatto ;

considerando, d'altra parte, che in una situazione di concorrenza come quella esistente in questo caso, dall'associazione di piccole unità produttive operanti in un mercato locale od esclusivamente nazionale, può persino scaturire un rafforzamento della concorrenza in virtù di nuove attività d'esportazione o

dell'incremento di quelle esistenti ; che, infatti in funzione soprattutto delle loro limitate dimensioni, le imprese aderenti alla SAFCO non hanno iniziato e sviluppato le loro esportazioni, specialmente verso i mercati dei paesi della CEE, soltanto per il tramite della collaborazione instaurata in virtù dell'accordo qui esaminato, mentre in precedenza nessuna di esse esportava con regolarità ed in quantità apprezzabili ;

considerando, quindi, che gli elementi di cui dispone la Commissione non consentono di concludere che l'accordo per la costituzione della SAFCO e la determinazione del suo statuto, nonché l'attività svolta da questa società hanno per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che l'attestazione negativa può essere rilasciata allorquando una delle condizioni d'applicazione di tale articolo non è soddisfatta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi in suo possesso, la Commissione ritiene che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea non sia applicabile allo statuto ed all'attività della « Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires » (SAFCO).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

— S.à R.L. Bouclet Fils, Zunequin & Cie, Boulogne-s/Mer (Pas-de-Calais),

— S.A. Brisoux & Cie, Pont-d'Ardres (Pas-de-Calais),

— S.à R.L. Dupont-Cuveliez Fils, La Gorgue (Nord),

— S.A. Établissements Robert Durand, Gravelines (Nord),

— S.A. Nouveaux Établissements J. Duvet, Steenbecque (Nord),

— S.A. F. Poulain & Cie, Louez-les-Duisans (Pas-de-Calais),

— S.A. La Semeuse, Bierne-par-Bergues (Nord),

nonché alla « Société anonyme de fabricants de conserves alimentaires » (SAFCO), La Gorgue (Nord), Francia.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI